

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 33 del 31 ottobre 2017

Aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 43 della L.R. 27/2001, degli articoli 7, 8, 9 e 10 della Legge 383/2000 e degli artt. 101, comma 2 e 102, comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e non ammissione delle organizzazioni prive dei requisiti

Il Direttore

- Preso atto che:
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
- tra gli enti del Terzo settore sono ricomprese le associazioni di promozione sociale;
- presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
- il Registro unico nazionale del Terzo settore è suddiviso in sei sezioni: Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti filantropici, Imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, Società di mutuo soccorso e altri enti del Terzo settore;
- il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, deve definire, entro un anno dalla data di entrata in vigore del citato decreto (03.08.2017), le procedure per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché regole e modalità per la gestione del Registro medesimo;
- tenuto conto che:
- fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- ai sensi dell'art. 102 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10, inerenti all'istituzione e alla tenuta dei Registri nazionali, regionali e provinciali saranno abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53;
- preso atto che l'art. 7 della Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 prevede:
- l'iscrivibilità ai Registri delle associazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della citata L. 383/2000, costituite ed operanti da almeno un anno;
- che l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta per i relativi livelli di organizzazione territoriale e per i circoli affiliati:
- il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo,
- l'iscrizione al Registro regionale, per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione prodotta;
- preso atto che:
- con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
- con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al Registro regionale e la cancellazione automatica dal Registro medesimo delle associazioni che non richiedono la conferma dell'iscrizione ogni tre anni;
- il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di promozione sociale debbano inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro riservati;
- la normativa previgente al D. Lgs. 117/2017 stabilisce che le associazioni di promozione sociale:
- devono svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati (art. 2);

- per il perseguimento dei fini istituzionali, devono avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati (art. 18 comma 1);
- possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, solo in caso di particolare necessità (art. 18 comma 2);
- hanno il divieto di distribuire proventi, avanzi di gestione e fondi di riserve, a soci o a terzi, con l'obbligo di reinvestirli per il conseguimento delle finalità statutarie (art. 148 TUIR);
- dato atto che il nuovo quadro normativo, di cui al D.Lgs. 117/2017, implica per le associazioni di promozione sociale di:
 - esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 5);
 - essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 (art. 35);
 - avvalersi in modo prevalente delle prestazioni dell'attività di volontariato dei propri associati (art. 35);
 - contenere nella denominazione sociale l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" (art. 35);
 - ricorrere a prestazioni di lavoro dipendente o autonomo, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle finalità; in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (art. 36);
 - preso atto che il citato decreto legislativo ha riservato una parte specifica alla definizione di volontario e attività di volontariato:
 - il volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
 - al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse;
 - la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
 - ritenuto pertanto, in questa fase di transizione, applicare, laddove possibile, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017, limitatamente ai casi di miglior favore per le associazioni interessate;
 - dato atto che gli esiti istruttori concernenti l'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale hanno determinato:
 - l'iscrizione di n. 18 organizzazioni evidenziate nell'**Allegato A**, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
 - la conferma dell'iscrizione di n. 70 associazioni, già iscritte, di cui all'**Allegato B**, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni nei modi e nei tempi indicati nel citato allegato;
 - la cancellazione dell'Associazione Culturale Veneto Nostro, C.F. 90101220276, con sede a Fossò (VE), per non aver presentato, in sede di scadenza triennale (06/09/2016) istanza di rinnovo;
 - la non ammissione dell'Associazione Il Prossimo, C.F. 94089700275, con sede a Mestre (VE), in quanto non operativa e priva dei necessari requisiti: lo statuto non è in linea con la normativa di settore e il bilancio non documenta significativi movimenti contabili (l'associazione non ha neppure fornito riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 con nota del 20/07/2017 prot. n. 298926);
 - ricordato che:
 - con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l'art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all'aggiornamento del Registro del volontariato;
 - con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
 - con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
 - con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
 - con DDR n. 36 del 05.04.2017 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
- visti gli articoli 2, 7, 8, 9 e 10 della L. 383/2000;
- vista la L.R. 27/2001 art. 43;
- vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
- visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
- vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
- visto il D. Lgs. 117/2017;

- attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 18 associazioni evidenziate nell'**Allegato A**, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette alle prescrizioni e/o condizioni meglio descritte nel citato allegato;
2. la conferma dell'iscrizione al Registro regionale di n. 70 associazioni evidenziate nell'**Allegato B**, alcune delle quali soggette a prescrizioni e condizioni meglio specificate nel citato allegato;
3. la cancellazione dal Registro regionale dell'Associazione Culturale Veneto Nostro, C.F. 90101220276 per non aver presentato, in sede di scadenza triennale (06/09/2016), istanza di rinnovo;
4. la non ammissione al Registro regionale dell'Associazione Il Prossimo, C.F. 94089700275, in quanto non operativa e priva dei necessari requisiti, meglio dettagliati in premessa;
5. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
6. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Maria Carla Midena